

**DISCIPLINARE PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI
TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL'AZIENDA.**

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. N.36/2023.

Revisione 10-2025

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL DISCIPLINARE

1. La presente disciplina regola gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art.45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n.36 recante: «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.*» (di seguito denominato "Codice") e si applica alle tipologie di attività tassativamente previste nell'allegato I10 del medesimo Codice o nel successivo emanando Regolamento ministeriale sostitutivo, riferite alle singole procedure di affidamento di opere, lavori, servizi e forniture, svolte dal personale dipendente.
2. Il Disciplinare contiene i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione e di liquidazione dell'incentivo in relazione alle predette attività qualora siano svolte dal personale dipendente dell'Azienda, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o a tempo parziale.
3. Nel caso di appalti di servizi e forniture l'incentivo è applicato, a tutte le tipologie di attività previste, esclusivamente nei casi in cui sia formalmente nominato il direttore dell'esecuzione quale figura distinta dal Rup; per l'individuazione dei casi di prevista distinzione tra le due figure, nei quali trova applicazione l'incentivo per gli appalti di servizi e forniture, si fa riferimento alla vigente normativa.

La nomina del direttore dell'esecuzione avviene con provvedimento del Direttore, che motiva adeguatamente i presupposti di complessità riferiti allo specifico appalto.
4. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed al riconoscimento delle effettive responsabilità connesse alle attività oggetto di incentivo.

Una quota delle risorse può anche essere destinata alla centrale di committenza qualora l'Azienda si avvalga della stessa e nei limiti di cui all'art.45 comma 8 del Codice; ciò unicamente a condizione di reciprocità.
5. Per la definizione dell'incentivo in caso di affidamenti misti si utilizza il principio della prevalenza come definito dal Codice e pertanto per stabilire l'ambito in cui rientra l'affidamento (lavori, servizi, forniture), si dovrà prendere a riferimento l'oggetto principale dell'affidamento in questione.
6. Il Servizio Organizzazione e Personale, al fine di uniformare l'interpretazione dei diversi istituti del Codice all'interno dell'Azienda, svolge un ruolo formativo e di raccordo.

Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le risorse destinate agli incentivi sono determinate sull'importo posto a base della procedura di affidamento (IVA esclusa) e sono distinte nelle due quote di cui al successivo art. 3.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate per le attività incentivabili inerenti ai lavori pubblici, servizi e forniture a qualsiasi titolo previsti nel relativo quadro economico, ove

***DISCIPLINARE PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI
TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL'AZIENDA.***

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. N.36/2023.

Revisione 10-2025

vi siano i presupposti per l'applicazione dell'incentivo.

3. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di modifiche del contratto e/o dell'importo contrattuale, qualora le stesse siano adeguatamente motivate. L'incentivo non è riconosciuto qualora le medesime modifiche siano dovute ad errori od omissioni progettuali che pregiudichino, in tutto od in parte, la fornitura, il servizio, la realizzazione dell'opera o il suo utilizzo.
4. L'incentivo è altresì riconosciuto in caso di ripetizione di servizi o forniture analoghe, rinnovi, proroghe contrattuali, opzioni e integrazioni. Il suo riconoscimento riguarderà unicamente le attività connesse alla responsabilità del procedimento, alla stipula del contratto o ad altro atto equivalente ed alla esecuzione dello stesso.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del Direttore che autorizza la modifica o nel Decreto del Direttore di integrazione, ripetizione, rinnovo, proroga o applicazione dell'opzione, comprendendo le distinte quote di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 45.
6. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente disciplinare:
 - a) le manutenzioni ordinarie;
 - b) i contratti di importo inferiore a euro 100.000,00 al netto di IVA;
 - c) gli affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi che non prevedano ricorso ad una procedura comparativa;
 - d) gli acquisti di beni e servizi per i quali non sia nominato un direttore dell'esecuzione del contratto diverso dal RUP ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dell'art. 8, comma 4, dell'allegato I.2 e degli artt. 31 e 32 dell'Allegato II.14 del Codice riguardanti i presupposti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;
 - e) le prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 di detto Codice;
 - f) i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio).

**Art. 3 – COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE E
DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI**

1. L'Azienda destina le risorse incentivanti in misura non superiore al 2% a valere sui singoli stanziamenti previsti per l'affidamento di lavori, servizi (compresi i servizi di ingegneria ed architettura) e forniture unicamente di importo superiore ad euro 100.000,00 oltre oneri.
2. Nel caso di accordo quadro, la graduazione delle risorse incentivanti avviene in base al

DISCIPLINARE PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL'AZIENDA.*REDATTO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. N.36/2023.**Revisione 10-2025*

valore complessivo dell'accordo quadro stesso per la parte relativa alle attività di programmazione, alle attività di predisposizione dei documenti di gara, alle attività connesse al responsabile unico del progetto fino all'aggiudicazione e alla formalizzazione dell'accordo quadro, qualora previsto.

3. La graduazione avviene invece sulla base del valore complessivo di tutti i contratti attuativi al lordo dello sconto applicato per le attività svolte nella fase esecutiva.
4. Le quote delle risorse incentivanti per ogni lavoro sono determinate, secondo la seguente tabella:

Importo del lavoro posto a base di gara	Percentuale (%)
Fino a euro 100.000,00	0%
Oltre 100.000,00 euro e fino a 1.000.000,00 euro	2,00%
Oltre 1.000.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria	1,5% per la quota eccedente
Sopra la soglia comunitaria	1,00% per la quota eccedente

5. Le quote delle risorse incentivanti per ogni servizio o fornitura sono determinate secondo la seguente tabella:

Importo del lavoro posto a base di gara	Percentuale (%)
Fino a euro 100.000,00	0%
Oltre 100.000,00 euro e fino a 1.000.000,00 euro	2,00%
Oltre 1.000.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria	1,5% per la quota eccedente
Sopra la soglia comunitaria	1,00% per la quota eccedente

6. La somma dei valori percentuali derivante dalle tabelle sopraindicate sono applicate all'importo posto a base della procedura di affidamento del lavoro, servizio o fornitura; nel caso di procedura divisa in lotti per la determinazione della quota del fondo si considerano gli importi dei singoli lotti.
7. L'80% delle risorse finanziarie, stanziato secondo quanto previsto dal precedente comma 1, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti nel presente Disciplinare, a titolo di incentivi.
8. Il restante 20% delle risorse finanziarie sarà destinato alle finalità di cui all'art. 45 commi 5, 6 e 7 del Codice. All'impegno della spesa relativo a tale quota provvede il Direttore.
9. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali è calcolato sull'importo posto a base della procedura di scelta del contraente, al netto dell'I.V.A.

Art. 4 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi per tutte le attività incentivabili, anche in funzione di prevenzione della corruzione, sono effettuati con atto organizzativo del Direttore, garantendo una

***DISCIPLINARE PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI
TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL'AZIENDA.***

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. N.36/2023.

Revisione 10-2025

opportuna rotazione del personale anche in relazione al valore dei lavori, servizi e forniture di cui al rispettivo quadro economico, sulla base delle specifiche professionalità; la predetta rotazione è effettuata anche in relazione all'organizzazione degli uffici ed ove possibile sulla base dei carichi di lavoro e delle professionalità disponibili.

2. Il predetto atto organizzativo viene adottato all'inizio del procedimento e costantemente aggiornato al variare degli intestatari coinvolti.
3. Lo stesso Direttore può, con proprio atto motivato, modificare o revocare gli incarichi in ogni momento. A seguito del medesimo atto motivato di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro, servizio o fornitura eseguiti nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto. Lo stesso Direttore è responsabile del rispetto e dell'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare nonché del raggiungimento degli obiettivi fissati.
4. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati delle diverse attività, con la specificazione del contenuto delle stesse.
5. Beneficiano della ripartizione dell'incentivo le attività tassativamente previste nell'allegato I10 del Codice, per le quali si precisa quanto segue:
 - a. Nelle attività di responsabile unico del progetto possono essere inclusi come collaboratori del RUP anche le figure di consulenza e/o supporto appartenenti ad altre unità organizzative.

Il ruolo di Rup può essere svolto anche da personale non titolare di elevata qualificazione, subordinatamente al possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.
 - b. Le attività di verifica preventiva dei progetti sono quelle finalizzate alla loro validazione.
 - c. L'incentivo per la stesura dei contratti potrà essere riconosciuto esclusivamente in presenza di un atto predisposto con valenza contrattuale che presenti un'articolazione di condizioni, clausole e prescrizioni.
6. Ferma restando l'unicità della figura del responsabile unico del progetto, nel caso di nomina, da parte del Direttore, del responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, oppure di responsabile di procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art.15 comma 4 del Codice, l'incentivo viene riconosciuto nell'ambito dei valori indicati nel successivo articolo 5 del presente Disciplinare.
7. Qualora le attività incentivabili siano oggetto di esternalizzazione, le corrispondenti quote di incentivo non erogate incrementano le risorse di cui all'art. 45 comma 5 del Codice.

SEZIONE II – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 5 – RIPARTIZIONE

1. L'incentivo è determinato con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 3 commi 3 e 4, e viene ripartito con Decreto del Direttore, secondo i seguenti parametri percentuali tra le diverse figure professionali previste.

DISCIPLINARE PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL'AZIENDA.

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. N.36/2023.

Revisione 10-2025

A) CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

L'incentivo viene riconosciuto alle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro per le attività e le prestazioni professionali effettivamente svolte nell'ambito dell'affidamento di servizi e forniture, in funzione delle connesse responsabilità e sulla base dei coefficienti di ripartizione stabiliti nella tabella sottostante.

prestazione	percentuale
1.Responsabile Unico del Progetto	20%
2.Collaboratori (tecnici e amministrativi) del Responsabile Unico del progetto	17%
3.Redazione del progetto	10%
4.Predisposizione dei documenti di gara	8%
5.Direzione dell'esecuzione	20%
6.Collaboratori del direttore dell'esecuzione	15%
7.Verifica di conformità	10%

Per i contratti di servizi e di forniture l'incentivo viene calcolato sul valore dell'affidamento posto a base delle procedure di affidamento, con esclusione del costo stimato delle eventuali opzioni, ove previste nei documenti di gara.

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Qualora allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Le risorse derivanti da quote di incentivo non corrisposte, in quanto relative a prestazioni non svolte dal personale dipendente, incrementano le risorse di cui all'articolo 45 comma 5 del Codice.

Le attività riferite ai controlli e alle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture verranno incentivate solo se espletate in coerenza con quanto indicato nella deliberazione ANAC in data 29 ottobre 2024, n. 497 e alle sue successive modifiche ed integrazioni. Tali controlli si devono in ogni caso concretizzare in verifiche puntuali della corretta esecuzione del contratto, afferenti agli aspetti non solo formali, ma anche sostanziali e devono coinvolgere tanto gli aspetti quantitativi della prestazione ricevuta, quanto quelli qualitativi. Essi devono altresì risultare da appositi verbali redatti in occasione delle verifiche.

B) CONTRATTI DI LAVORI

L'incentivo viene riconosciuto alle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro per le attività e le prestazioni professionali effettivamente svolte nell'ambito dell'affidamento di lavori, in funzione delle connesse responsabilità e sulla base dei coefficienti di ripartizione stabiliti nella tabella sottostante.

Prestazione	Percentuale
1.Responsabile Unico del Progetto	22%
2.Collaboratori all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnica dell'intervento dei servizi preposti	18%
3.Collaboratori all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione amministrativa dell'intervento dei servizi preposti	18%
4.Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	5%
5.Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4%
6.Redazione del progetto esecutivo	4%
7.Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%
8.Verifica preventiva del progetto ai fini della sua validazione	8%
9.Predisposizione dei documenti di gara	8%
10.Direzione lavori – Direttore dei lavori	10%
11.Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	2%
12.Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2%
13.Collauda tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione	2%
14.Coordinamento dei flussi informativi	2%

***DISCIPLINARE PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI
TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL'AZIENDA.***

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. N.36/2023.

Revisione 10-2025

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Qualora allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Le risorse derivanti da quote di incentivo non corrisposte, in quanto relative a prestazioni non svolte dal personale dipendente, incrementano le risorse di cui all'articolo 45 comma 5 del Codice.

In sede di liquidazione delle quote di incentivo, il Direttore effettuerà una valutazione circa il concreto apporto e l'impegno applicati nello svolgimento delle attività.

1. Per quanto concerne i collaboratori del Rup e del direttore dei lavori e dell'esecuzione l'incentivo dovrà essere liquidato esclusivamente a coloro che hanno effettivamente collaborato nell'ambito del lavoro, servizio o fornitura.
2. Il Direttore provvederà alla liquidazione solamente a seguito dell'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti, a seguito della verifica dei presupposti di cui al precedente art. 4.
3. Il Direttore procederà all'accertamento ed alla liquidazione anche nei confronti delle figure appartenenti a diverse unità organizzative, sulla base delle attività effettivamente svolte ed oggetto di riconoscimento e sentito il Responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza delle figure interessate dall'incentivo.
4. Il Direttore che dispone il riparto effettua una attenta valutazione del ruolo svolto dalle singole figure tecniche ed amministrative.

Art. 6 – TERMINI PER LE PRESTAZIONI.

1. Nel Decreto del Direttore di conferimento dell'incarico devono essere indicate, su proposta del responsabile unico del progetto, le annualità nelle quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. I termini per la direzione dei lavori coincideranno con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincideranno con quelli previsti dalle norme.
3. Il responsabile unico del progetto cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 7 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI IN CASO DI INCREMENTI DEI TEMPI E DEI COSTI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, in caso di incremento dei tempi o dei costi, in assenza di giustificati motivi, nella realizzazione dei lavori superiore:
 - al 20% del tempo di esecuzione complessivo dell'opera (o a 10 giorni qualora il 20% predetto sia inferiore)
 - e/o al 20% del costo complessivo dell'opera

agli incentivi spettanti ai soggetti responsabili dei ritardi o dei maggiori costi sarà applicata, con motivazione, una riduzione percentuale pari al rapporto tra i maggiori tempi ed il tempo di esecuzione complessivo ovvero pari al rapporto tra i maggiori costi

***DISCIPLINARE PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI
TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL'AZIENDA.***

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. N.36/2023.

Revisione 10-2025

ed il costo complessivo dell'opera.

2. La riduzione è applicata, per ogni singola fattispecie di ritardo temporale, a fronte del mancato rispetto delle tempistiche previste e fissate.
3. La contestazione ai soggetti responsabili dei ritardi o dei maggiori costi sarà effettuata dal Direttore, in modo tempestivo ed in forma scritta, al verificarsi degli stessi.

SEZIONE III – TERMINI TEMPORALI

ART. 8 TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. Il pagamento della quota di incentivo è disposto dal Direttore, sentito il Responsabile del procedimento che assevera le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate;
2. Le quote del fondo vengono corrisposte, esclusivamente per le attività effettivamente svolte, successivamente al loro svolgimento subordinatamente all'assenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione o gli atti di gara ed all'assenza di atti di annullamento.
3. Nel caso di appalti di durata pluriennale, la liquidazione dell'incentivo avverrà:
 - per le attività connesse alla responsabilità di progetto, direzione lavori e direzione esecuzione con la liquidazione dell'incentivo in quote uguali distribuite nelle annualità di durata dell'appalto;
 - per le altre attività nell'annualità ove l'attività stessa viene svolta e conclusa.
4. Il termine massimo per la determinazione della liquidazione degli incentivi relativi alle prestazioni di cui al presente Disciplinare è fissato, di norma, in due scadenze: entro il 30 settembre per le attività concluse, anche per fasi, entro il primo semestre; entro il 31 marzo dell'anno successivo per le fasi concluse nel secondo semestre. Le date di riferimento per la conclusione delle fasi sono da considerarsi: la data di stipula del contratto ove vi sia o altro atto equivalente per la prima fase e la data di approvazione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione per la seconda.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, non possono superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo, fatto salvo l'incremento di detto limite ai sensi dell'art. 45 comma 4 del Codice. Ai fini del predetto limite si considerano gli importi per anno di competenza.
6. Il dipendente che abbia ricevuto incentivi da altra Amministrazione dovrà farne oggetto di apposita comunicazione al Servizio Organizzazione e Personale.
7. Eventuali eccedenze oltre i predetti limiti troveranno utilizzo ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.
8. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'incarico per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza viene ridotta proporzionalmente alla partecipazione alle singole attività, in termini di durata temporale. Al soggetto subentrante alla funzione viene liquidata la quota restante.

***DISCIPLINARE PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI
TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI DELL'AZIENDA.***

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. N.36/2023.

Revisione 10-2025

SEZIONE IV – NORME FINALI

Art. 9 APPLICAZIONE DEL DISCIPLINARE

1. Il presente Disciplinare entra in vigore e diventa efficace dalla data di pubblicazione nell'Albo pretorio.
2. Esso si applica alle procedure avviate successivamente alla predetta efficacia, intendendosi per "avvio delle procedure" la pubblicazione del bando di gara per le procedure aperte e la spedizione della lettera di invito/richiesta di preventivo per le procedure negoziate e gli affidamenti.
3. Nei casi di modifiche contrattuali, proroghe, rinnovi e ripetizioni di servizi analoghi, si applica il Disciplinare vigente alla data dell'adozione del provvedimento rispettivamente di modifica, proroga, rinnovo o ripetizione, per le relative attività.
In ogni caso la determinazione del fondo per gli incentivi non potrà eccedere l'80% del 2% dell'importo posto a base della procedura di affidamento.

Art. 10 – TRASPARENZA

1. La documentazione relativa alla ripartizione degli incentivi, successivamente alla liquidazione, è pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni di cui sopra si applicano compatibilmente con la legislazione vigente, i pronunciamenti interpretativi della Ragioneria Generale dello Stato, della Sezione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti, della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e dell'Anac. Eventuali clausole difformi saranno da considerarsi disapplicate e sostituite in conformità in via automatica.